

# CIA informa

## Sommario:

- Decreto Proroghe
- Compliance su anomalia di e-fatture e corrispettivi telematici
- Decreto Energia- Sostegno alle imprese
- Cripto-attività 2023: rideterminazione del valore
- Regolarizzazione delle Cripto-attività detenute entro il 31-12-2021
- Novità su pensioni erogate dalla Germania
- Scadenziario

## Decreto Proroghe

Con il DL n. 132/2023 (in GU n. 228 di venerdì 29 settembre 2023), il Governo posticipa alcuni dei termini originariamente previsti dalla legge di Bilancio 2023. Vediamo nel dettaglio le misure di nostro interesse.

## Rideterminazione del valore delle cripto-attività (art.2)

Il decreto modifica il termine per la **rideterminazione del valore delle cripto-attività, rinviandolo dal 30 settembre** (data già rinviata rispetto all'originaria scadenza del 30 giugno 2023) **al 15 novembre 2023**. La legge n. 197/2022 (il Bilancio 2023) ha previsto, infatti, la possibilità di versare (in massimo 3 rate annuali, con interessi pari al 3% annuo) l'imposta sostitutiva del 14% per l'affrancamento opzionale delle cripto-attività, possedute al primo gennaio 2023.

Per cripto-attività", come spiega la stessa legge citata, si intende una rappresentazione digitale di valore o di diritti che possono essere trasferiti e memorizzati elettronicamente, utilizzando la tecnologia di registro distribuito o una tecnologia analoga.

## Rimessione in termini concernente il versamento di tributi e contributi (art.3)

Il DL stabilisce che i versamenti dei tributi e dei contributi previdenziali ed assistenziali, in scadenza nel periodo dal 4 al 31 luglio 2023, dovuti dai soggetti che, alla data del 4 luglio 2023, avevano la residenza ovvero la sede legale o la sede operativa nei Comuni interessati dagli eccezionali eventi meteorologici che **hanno colpito il territorio della Regione Lombardia nel medesimo periodo**, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con deliberazione del Consiglio dei ministri del 28 agosto 2023 (che ha riguardato alcune province dell'Emilia-Romagna), si considerano tempestivi se effettuati, senza l'applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 31 Ottobre 2023. La norma precisa anche che, qualora i contribuenti abbiano versato somme in adempimento del dovuto, eventualmente

per effetto di versamento tardivo con applicazione di sanzione e interessi, ovvero attraverso l'istituto del ravvedimento, detti importi non vengono restituiti.

#### **Assegnazione agevolata ai soci (art.4)**

Il decreto **estende dal 30 settembre al 30 novembre il termine**, per le società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione di beni immobili o mobili registrati non strumentali, assegnati o ceduti ai soci, per trasformarsi in società semplici ed usufruire della disciplina disposta dal legislatore per le predette cessioni, stabilita per Snc, Sas, Spa e Sapa.

Per quanto ci consta in questa sede, il decreto cancella l'obbligo per tali società di versare il 60% dell'imposta sostitutiva entro il 30 settembre 2023: la disciplina che risulta dall'intervento governativo prevede ora che tale imposta vada interamente versata entro il 30 novembre 2023.

#### **Credito d'imposta alle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale (art.7)**

Il decreto **anticipa il termine, dal 31 dicembre 2023 al 16 novembre 2023**, per la fruizione del contributo straordinario per le imprese produttrici per l'anno 2023, sia se il credito di imposta sia fruito direttamente, sia che sia oggetto di cessione.



#### **Compliance su anomalie di E-fatture e corrispettivi telematici**

Il **provvedimento n.352652** pubblicato dall'Agenzia delle Entrate il 3 ottobre 2023, fornisce i dettagli operativi in merito alle **lettere di compliance** indirizzate ai titolari di partita IVA che hanno commesso violazioni in materia di **scontrino elettronico**, avviando la procedura agevolata di regolarizzazione introdotta con il **Decreto energia**. I **controlli del Fisco** prendono in esame i dati:

- Dei **pagamenti con POS**,
- **Delle fatture elettroniche**,
- **Dei corrispettivi trasmessi**.

**N.B.** In caso l'ammontare complessivo dei pagamenti elettronici mensili sia **superiore** all'ammontare complessivo delle transazioni certificate dalle fatture

elettroniche e dai corrispettivi telematici trasmessi nello stesso periodo, partiranno gli alert dell' Agenzia delle Entrate **volti a favorire l' adempimento spontaneo.**

La **comunicazione contiene** le seguenti informazioni:

- Codice fiscale, denominazione / cognome e nome del contribuente;
- Numero identificativo della comunicazione e periodo d'imposta;
- Codice atto (da riportare nel Mod. F24 in caso di versamenti collegati all'anomalia segnalata);
- Modalità di consultazione degli elementi informativi di dettaglio relativi all'anomalia riscontrata.

Inoltre, sono disponibili:

- **Elenco dei mesi dell'anno** in cui si è verificata la presunta anomalia (scostamento tra ammontare dei pagamenti elettronici e importo di imponibile e IVA desunti dai dati delle fatture elettroniche / corrispettivi telematici);
- **Ammontare giornaliero dei pagamenti elettronici**, al netto di eventuali storni;
- **Differenza**, calcolata su base mensile, tra **ammontare giornaliero dei pagamenti elettronici e importi relativi a imponibile e IVA** desunti dai dati delle fatture elettroniche emesse /corrispettivi telematici trasmessi;
- **Codice ABI / codice fiscale del soggetto obbligato alla comunicazione dei pagamenti elettronici** ai sensi dell'art. 22, comma 5, DL n. 124/2019;
- **Identificativi POS** a cui i pagamenti elettronici sono riferiti.

Le comunicazioni sono inviate al domicilio digitale (PEC) del contribuente.

Le informazioni sono consultabili nel Cassetto fiscale accessibile dal sito Internet dell' Agenzia delle Entrate e nell'interfaccia web "*Fatture e Corrispettivi*".

Il contribuente, con le modalità indicate nella comunicazione ricevuta può, anche tramite un intermediario abilitato, richiedere all' Agenzia informazioni ovvero segnalare eventuali elementi, fatti e circostanze non conosciuti dalla stessa.

### **Regolarizzazione**

Una nota l' Agenzia delle entrate ricorda che con la pubblicazione del "*Decreto energia*" (DL n.131/2023) nella G.U. del 29 settembre, "*diventa operativa la norma che consente di regolarizzare la mancata certificazione dei corrispettivi da parte dei soggetti con partita Iva.*"


In particolare, in base a quanto disposto dall'art.4 del decreto, i contribuenti che **dal 1° gennaio 2022 e fino al 30 giugno 2023** hanno commesso una o più violazioni **possono mettersi in regola beneficiando delle sanzioni ridotte previste dal ravvedimento operoso anche se le stesse violazioni sono state già constatate con un processo verbale.**



## **Decreto Energia-Sostegno alle Imprese** **Sanatoria dei corrispettivi**

L'art. 4 del decreto, introduce la possibilità di ricorrere al ravvedimento **operoso entro il 15 dicembre 2023 per sanare in via agevolata le violazioni in materia di certificazione dei corrispettivi compiute dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2023**. Le violazioni sanabili sono quelle indicate all'art. 16 commi 2-bis e 3 del D.Lgs n. 471/1997.

I contribuenti che hanno compiuto una o più violazioni nel periodo dal 1° gennaio 2022 e fino al 30 giugno 2023 possono sanare la loro posizione avvalendosi del ravvedimento operoso (art.13 del D.Lgs n. 472/1997). Inoltre, in deroga a quanto previsto dall'art.13 comma 1 lettera b-*quater* è possibile accedere al ravvedimento anche per le violazioni già constatate entro il 31 ottobre 2023, a condizione che non siano state già contestate alla data del perfezionamento del ravvedimento. Il termine per perfezionare il ravvedimento è il 15 dicembre. Oltre all'opportunità delle sanzioni ridotte è previsto che le violazioni regolarizzate non rileveranno, infatti, ai fini del computo delle quattro violazioni nel quinquennio, che fanno scattare la sanzione accessoria della sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività o dell'esercizio dell'attività (art.12 del D.Lgs. n. 471/1997).



## **Cripto attività 2023: Rideterminazione del valore**

La Legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Legge di bilancio 2023) ha introdotto delle novità in materia di regime fiscale delle crypto-attività intervenendo sulla normativa del Tuir e sul D.Lgs. n. 461/1997.

Innanzitutto, è stata data la **definizione delle crypto-attività**: sono "una rappresentazione digitale di valore o di diritti che possono essere trasferiti o memorizzati elettronicamente, utilizzando la tecnologia di registro distribuito o una tecnologia analoga".

### **Regime fiscale**

La legge di bilancio 2023 contiene altresì indicazioni circa il **regime impositivo** da applicare a soggetti non imprenditori ed a soggetti imprenditori.

Per i **soggetti non imprenditori** è stato disposto che rientrino tra i **redditi diversi di natura finanziaria le plusvalenze e gli altri proventi** realizzati mediante rimborso, cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attività.

Su tali plusvalenze va applicata **l'imposta sostitutiva del 26%**.

Inoltre:

- Non si applica l'imposta ai redditi relativi alle cripto-attività se inferiori, complessivamente, **a euro 2.000 nel periodo d'imposta**;
- Non costituisce fattispecie fiscalmente rilevante la permuta tra cripto-attività aventi uguali caratteristiche e funzioni.

### **Rideterminazione del costo di acquisto delle cripto**

La normativa ha previsto la possibilità di **rideterminare il costo di acquisto delle cripto-attività** ai fini fiscali. In pratica, per ciascuna cripto-attività **posseduta alla data del 1° gennaio 2023** può essere assunto, in luogo del costo o del valore di acquisto, il valore a tale data, determinato ai sensi dell'art. 9 del Tuir, a **condizione che il predetto valore sia assoggettato a un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 14%**.

Il versamento dell'importo o della 1° rata è stato spostato dal 30 giugno) al 15 novembre 2023 dall'art.2 del DL n.132/2023.

Si è specificato che l'assunzione del costo/valore fiscalmente rideterminato non darà luogo al realizzo di minusvalenze fiscali, nel caso in cui la vendita di attività virtuale che è stata determinata nel costo, dovesse avvenire a prezzi inferiori a questo.

Nella bozza di circolare delle Entrate si precisa che

- Il valore della cripto-attività sul quale deve essere applicata l'imposta sostitutiva deve essere rilevato dalla **piattaforma dell'exchange** dove è avvenuto l'acquisto della stessa; se tale rilevazione non è possibile, il valore potrà esser attinto da analoga piattaforma dove le medesime cripto-attività sono negoziate.
- E' possibile rideterminare il valore di cripto-attività detenute alla data del 1° gennaio 2023, anche nel caso in cui non siano più detenute alla data del versamento dell'imposta sostitutiva.



### Regolarizzazione delle Cripto-Attività detenute entro il 31-12-2021

Con la legge n. 178 del 30 dicembre 2022, si è introdotta la possibilità per i detentori di cripto-attività **di regolarizzare** la propria posizione fiscale.

A tale scopo, il comma 138 dell'art. 1 della medesima legge, offre la possibilità **ai soggetti di cui all'art. 4, comma 1, del D.L. n. 167/1990** (persone fisiche, gli enti non commerciali e le società semplici ed equiparate ai sensi dell'art. 5 del Tuir residenti in Italia), **di presentare un'istanza di emersione**.

L'opzione è applicabile a coloro che **non hanno indicato** nella propria dichiarazione dei redditi le cripto-attività **detenute entro il 31 dicembre 2021 e i redditi realizzati su di esse**.

Oltre alla presentazione dell'istanza, la regolarizzazione prevede **il versamento d'imposte sostitutive e sanzioni**.

### Regolarizzazione

La regolarizzazione riguarda le cripto-attività rappresentate da cripto-valute (inclusi quelli derivanti dall'attività di staking), **non indicate nel quadro RW del modello Redditi e/o i redditi realizzati da esse**, per i **periodi d'imposta fino al 2021**, purché i termini per l'accertamento o la contestazione degli obblighi di dichiarazione **non siano ancora scaduti alla data di presentazione dell'istanza**; quindi, **i periodi regolarizzabili** indicati nel modello vanno **dal 2016 al 2021**.



### Novità su pensioni erogate dalla Germania

Le **pensioni estere** sono corrisposte da un **ente pubblico o privato di uno Stato estero** a seguito del lavoro prestato e **percepite da un soggetto residente in Italia**. Con alcuni Paesi sono in vigore le Convenzioni contro le doppie imposizioni sul reddito in base alle quali le pensioni sono tassate in modo diverso a seconda che siano:

- **Pubbliche**, se risultano pagate da uno Stato o da una sua suddivisione amministrativa o un ente locale. In questo caso le pensioni sono **imponibili** soltanto nello **Stato da cui provengono**

- **Private**, se sono corrisposte da enti, istituti previdenziali dei Paesi esteri autorizzati all'erogazione della pensione. In questo caso sono **imponibili soltanto nello Stato di residenza del beneficiario**.

I titolari di **pensione** maturata in **Germania, imponibile in Italia** per i soggetti qui residenti, ancorché con doppia cittadinanza, **possono beneficiare della non imposizione fiscale per una parte della somma** a tale titolo erogata.

La non imponibilità della somma suddetta deriva dal sistema fiscale corrente in Germania.

In forza dell'art. 14 (relativo all'art.19) lettera e) dell'art. 25 del Protocollo allegato alla Convenzione contro le doppie imposizioni firmata tra Italia e la Germania e ratificata con legge 24/11/1992, n.459, la parziale non imponibilità si trasferisce all'esenzione fiscale in Italia.

Il principio di cui sopra è stato recentemente ripreso anche da una sede provinciale

dell'Agenzia delle Entrate, che di fronte alla certificazione rilasciata dallo specifico ente tedesco (Finanzamt Neubrandenburg) (RIA), ha definito in favore del contribuente un accertamento di imposta.

L'ammontare della quota di pensione non imponibile deve essere richiesto per mail, utilizzando l'allegato modello corredato da un documento di identità, all'indirizzo [ria@finanzamt-neubrandenburg.de](mailto:ria@finanzamt-neubrandenburg.de).



### **Scadenziario di Ottobre**

#### **16 ottobre**

**IVA Liquidazione mensile:** Liquidazione Iva relativa al mese di settembre e versamento dell'imposta dovuta.

**Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro dipendente e assimilati:** Versamento delle ritenute operate a settembre relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001).

**Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro autonomo:** Versamento delle ritenute operate a settembre per redditi di lavoro autonomo.

**Inps Dipendenti:** Versamento dei contributi previdenziali relativi al personale dipendente, per le retribuzioni maturate nel periodo di paga di settembre.

### 31 Ottobre

**Definizione agevolata liti pendenti:** Versamento della seconda rata delle somme dovute per il perfezionamento della definizione agevolata per importi superiori a € 1.000

**Ravvedimento speciale violazioni tributarie:** Versamento della seconda rata per la regolarizzazione (c.d. "ravvedimento speciale") delle violazioni riferite alle dichiarazioni relative al periodo d'imposta in corso al 31.12.2021 e periodi d'imposta precedenti

**Sanatoria irregolarità formali:** Versamento in unica soluzione / prima rata di quanto dovuto per la sanatoria delle irregolarità formali commesse fino al 31.10.2022

**Rottamazione quater:** Versamento in unica soluzione / prima rata (pari al 10%) di quanto dovuto ai fini della c.d "rottamazione quater"